



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Testo ddl

**Art. 1
Finalità**

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008), dell'art. 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)" e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

2. In particolare la presente legge prevede:

- a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la Regione;
- c) le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

**Art. 2
Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato**

1. Il Commissario straordinario previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna – norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifica della legge



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

regionale n. 1 del 2013), come modificata dalle leggi regionali 17-5-2013 n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna) e 15-1-2014 n. 5 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, e successive modifiche) cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per la gestione ordinaria, che continua fino alla nomina del presidente dell'Assemblea, di cui all'articolo 8, comma 5.

2. Le funzioni previste dalla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitate dal Commissario di cui al comma 1, sono attribuite all'ente di governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6 che gli succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche.

3. L'ente di governo dell'ambito della Sardegna regola, sussistendone le condizioni, l'esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.

4. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare comunque da parte dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna il più completo esercizio dell'attività di controllo.

Art. 3

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna.

Art. 4

Modifica dell'ambito territoriale ottimale

1. L'ambito territoriale ottimale può essere modificato con l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati, che rappresentino non meno di cinquecentomila abitanti, per rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, al fine di valutare la proposta di cui al comma 1 secondo le finalità di cui all'articolo 147, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nomina un comitato tecnico-scientifico composto da tre esperti di elevato livello scientifico, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, tutti in possesso di comprovata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi.

3. Entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione del parere favorevole del Comitato di cui al comma 2 e, sulla base della proposta contestualmente formulata, la Giunta regionale con deliberazione individua il numero degli ambiti territoriali ottimali e ne definisce i limiti territoriali.

4. Le modifiche degli ambiti territoriali sono approvate, dal Consiglio Regionale con legge che detta le necessarie disposizioni per consentire, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lett. m) dell'art. 151 del d.lgs.152/2006, il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.

5. La Giunta regionale, ogni cinque anni, procede alla verifica dell'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne rende conto al Consiglio regionale in apposita seduta.

**Art. 5
Funzioni della Regione**

1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e di indirizzo del servizio idrico integrato. La deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.

2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.

**Art. 6
Organi dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna**

1. È istituito l'ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna.

2. Sono organi di governo dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna:

a) il Comitato istituzionale d'ambito;

b) le conferenze territoriali;

3. All'attività di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno è preposto un dirigente, a cui è sovraordinato il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

segretario del Comitato istituzionale d'ambito di cui all'articolo 7, comma 8, scelto tra persone estranee all'ente di governo dell'ambito della Sardegna in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico può essere conferito per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta.

**Art. 7
Comitato istituzionale d'ambito**

1. Del Comitato istituzionale d'ambito fanno parte:
 - a) tre assessori regionali, rispettivamente competenti in materia di lavori pubblici, enti locali e industria
 - b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
 - c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti:
 - d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
 - e) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ciascun sindaco componente del Comitato istituzionale può delegare un assessore del medesimo comune di cui è espressione.
3. Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è gratuito e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai componenti del Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.
4. Il presidente del Comitato è eletto tra tutti i componenti dello stesso.
5. I sindaci componenti del Comitato durano in carica tre anni e restano in carica fino alla nomina dei successori. Essi tuttavia decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato, il Consiglio delle autonomie locali provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel Comitato, il presidente della Regione provvede in sostituzione del Consiglio delle autonomie locali.

7. Il Comitato istituzionale d'ambito approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'ente di governo. In particolare sono suoi compiti:

- a) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) l'approvazione del Piano d'ambito ed i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio;
- c) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema anche non previsti nel piano di ambito;
- d) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- e) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti ed il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato anche ai fini di assicurare, quando ricorrono le condizioni di legge, il controllo analogo;
- f) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
- g) l'approvazione del programma quadriennale degli interventi, il piano economico-finanziario;
- h) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
- i) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI);
- l) il controllo della gestione del servizio idrico integrato anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
- m) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo, quando ricorrono le condizioni di legge;
- n) l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti inerenti il Servizio Idrico Integrato di concerto con il gestore;
- o) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio;
- p) l'esercizio della potestà statutaria e regolamentare.

8. Il Comitato istituzionale d'ambito delibera validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Per le attività istruttorie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

relative ai compiti di cui al comma 7 il Comitato istituzionale d'ambito si avvale di un segretario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono svolte per un triennio dal direttore generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna o da un sostituto della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato, e, successivamente, dal direttore della struttura operativa di cui all'art. 6, comma 3.

**Art. 8
Conferenze territoriali**

1. Il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali.
2. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.
3. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:
 - a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
 - b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
4. Il Comitato valuta le proposte delle conferenze territoriali ed assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.
5. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione con cadenza almeno annuale.
6. I Sindaci componenti della Conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai partecipanti, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.
7. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 9

Personale dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna

1. Il personale dipendente non dirigenziale già assunto a mezzo delle procedure di cui all'articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio 2014 presso la struttura del Commissario straordinario di cui alla legge regionale n. 3/2013, come modificata dalla L.R. 11/2013 e dalla L.R. 5/2014, è trasferito all'ente di governo dell'ambito della Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 (Passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del d.lgs. n. 165/2001.
2. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'ente di governo dell'ambito, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'ente di governo dell'ambito.

Art. 10

Subentro dell'ente di governo dell'ambito

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, di cui alla L.R. 3/2013, come modificata dalla L.R. n. 11/2013 e dalla L.R. n. 5/2014, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, completa le operazioni finalizzate al subentro dell'ente di governo dell'ambito.

Art. 11

Potere sostitutivo della Regione

1. Nel rispetto del principio costituzionale della leale collaborazione istituzionale, nei casi di accertata inerzia da parte dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna nell'approvazione degli atti di cui all'articolo 7, comma 7 e, in generale nei casi di cui all'articolo 152, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Art. 12

Attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano

1. Per il territorio di ciascun comune, l'ente di governo dell'ambito, su proposta del gestore e sentita l'amministrazione comunale competente, approva, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), il "Piano di gestione delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

acque meteoriche e di drenaggio urbano", sottoscritto in modo vincolante dal gestore e dall'amministrazione comunale interessata, che contiene le modalità di ripartizione dei costi operativi e degli investimenti necessari per la gestione delle acque meteoriche.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 prevede anche la regolazione onnicomprensiva dei costi sostenuti dal gestore per gli anni già trascorsi dall'affidamento della gestione, 2005, a tutto il 2014. Il piano è approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato con cadenza quinquennale o comunque quando necessario in relazione alla modifica delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

3. Gli oneri per la elaborazione del piano di gestione di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra i comuni proprietari delle reti ed il gestore.

**Art. 13
Gestione sostenibile delle risorse idriche**

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. n. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato, la Regione:

a) predispone un programma per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e dell'Agenzia regionale AREA, finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui alla lettera f), comma 1 dell'art. 146 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Il programma prevede in particolare l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico. Tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche non ancora completamente trasferite al gestore del servizio;

b) individua gli interventi strategici di interesse regionale, sia tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'ente di governo dell'ambito della Sardegna, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetto funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovracomunale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

c) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui alle lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione.

Art. 14

Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza

1. La Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge regionale, la cessione ai comuni delle proprie azioni di ABBANOA S.p.A., gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della RAS nel limite massimo del 49% del capitale sociale.

Art. 15

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

b) gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

c) l'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7 (Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 11 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

e) l'articolo 13, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

f) all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono soppresse le parole da “, con attribuzione”.

Art. 16

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.